



Conferenza permanente dei Sindaci dei Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 8

della Conferenza permanente dei Sindaci dei Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme

Oggetto: DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, ART. 53: MISURE URGENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' CON IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE AD USO ABITAZIONE PRINCIPALE COMUNALE E DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. PARERE.

Il giorno 21.12.2021 ad ore 13.05 si è riunita in videoconferenza, la Conferenza permanente dei Sindaci dei Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme prevista dall'art. 7 della convenzione per la gestione associata stipulata in data 27.9.2011

Presenti i signori:

l'Assessora delegata dal Sindaco del Comune di Trento **Maule Chiara**

la Sindaca del Comune di Aldeno **Cramerotti Alida**

il Sindaco del Comune di Cimone **Bisesti Damiano**

il Sindaco del Comune di Garniga Terme **Linardi Valerio**

Assume la presidenza il Sindaco Bisesti Damiano.

Partecipa in qualità di Segretario, la Segretaria generale Moresco Lorenza.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente invita la Conferenza dei Sindaci a deliberare in merito all'oggetto.

udita la proposta del relatore riguardante l'oggetto n. 2021/9 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dal responsabile del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie, ai sensi dell'art.185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n.2 e s.m. e dell'art.23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, allegati alla presente deliberazione;

premesso che all'articolo 8, comma 4, la Legge provinciale 16.06.2006 n. 3 recante "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino" ha previsto il trasferimento di funzioni, tra le quali l'edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata, ai Comuni con obbligo di esercizio in forma associata per il tramite delle Comunità;

richiamato il Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 146 di data 30 dicembre 2011 con il quale sono state trasferite ai Comuni del Territorio Val d'Adige, ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3/2006 di riforma istituzionale, anche le funzioni amministrative relative all'edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata, con obbligo di gestione associata;

vista la Convenzione stipulata in data 27 settembre 2011 tra i Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme per la gestione in forma associata delle funzioni amministrative e dei servizi svolti nell'ambito dei Comuni medesimi con la quale è stata attribuita al Comune di Trento la competenza della gestione associata;

richiamato il Protocollo operativo n. 2012/5371 in materia di edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata sottoscritto in data 19 gennaio 2012 dai Sindaci dei Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme;

vista la deliberazione della Giunta Comunale di data 18.06.2018 n. 114, con la quale sono stati approvati i criteri per l'applicazione della L.P. 15/2005 e del regolamento di esecuzione;

premesso che la pandemia che affligge il nostro paese da più di un anno ha comportato, direttamente ed indirettamente, importanti ripercussioni anche sul bilancio delle famiglie. In particolare in tale congiuntura, caratterizzata da una generalizzata crisi del mercato del lavoro e, di conseguenza, da una riduzione del reddito e della liquidità disponibile, emerge per molte famiglie anche la difficoltà, se non l'impossibilità, di provvedere al pagamento del canone di locazione dell'abitazione principale;

atteso che il Comune di Trento sia attraverso il Progetto Politiche abitative sia attraverso il Servizio Welfare e Coesione sociale, ha registrato una crescente difficoltà dei nuclei familiari nel pagamento delle spese inerenti all'abitare, in particolare per il pagamento del canone di locazione e nella spesa alimentare;

visto l'articolo 53 del c.d. "Sostegni-bis" (decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106) che istituisce un fondo di 500 milioni per l'anno 2021, che consente ai comuni l'adozione di *"misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche"*;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1465 di data 3 settembre 2021 avente ad oggetto "Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. Trasferimento alle Comunità delle risorse previste dall'art. 53 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (impegno di spesa Euro 2.337.358,19.)";

viste le risorse complessivamente assegnate al Comune di Trento, quale Ente capofila del territorio Val d'Adige, per le finalità e secondo i criteri indicati dall'art. 53 del sopracitato decreto legge, per un totale pari ad euro 523.524,84;

considerato che tali risorse devono essere impegnate entro il corrente anno e che conseguentemente si rende necessario definire una misura adeguata per sostenere le famiglie che versano in stato di bisogno e individuare la fascia di popolazione per la quale è rilevabile una criticità nel far fronte alle spese per l'affitto o per le necessità alimentari;

rilevato che parte di tali fondi, ovvero euro 30.000,00 sono stati assegnati dal Servizio Welfare e coesione sociale alla Croce Rossa Italiana, Comitato locale di Trento, che provvederà, anche per conto del Banco Alimentare, all'acquisto di alimenti da distribuire alle persone bisognose;

considerato che la recente esperienza maturata in occasione della raccolta delle domande sul bando del contributo a tantum finalizzato a sostenere le famiglie in difficoltà col

pagamento del canone di locazione a seguito dell'emergenza Covid-19, istituito con deliberazione consiliare n. 105 del 20.07.2021, ha reso evidente come lo strumento straordinario non sia riuscito ad intercettare il particolare bisogno delle famiglie ed evidenziato quindi innanzitutto che tale bisogno non alberga nella fascia di popolazione c.d. "grigia" individuata con il provvedimento consiliare, e, più in generale, che gli strumenti "straordinari" risultano di difficile utilizzazione soprattutto per le fasce più marginali di utenza;

ritenuto che nella presente fase sia essenziale intervenire in maniera rapida a sostegno delle famiglie le cui difficoltà risultano già acclamate, mutuando la disciplina già prevista dalle disposizioni provinciali per la concessione del contributo integrativo al canone di locazione, di cui all'art. 3 della L.P. 15/2005, quale strumento consolidato, strutturato e ben conosciuto dall'utenza ed utilizzando, a tale fine, le domande già presentate in occasione della recente raccolta edizione 2021 (periodo luglio – novembre) pari ad un numero totale pari a 1174;

ricordato che il contributo integrativo sul canone di locazione – quale misura ordinaria prevista dalla normativa provinciale in materia di politiche per la casa - viene concesso sulla base delle domande, raccolte nell'autunno di ogni anno, che presentino i seguenti requisiti:

- art. 3, comma 2 della L.P. 15/2005, (il richiedente deve essere residente in un comune della Provincia di Trento da almeno tre anni, il nucleo non deve possedere diritti di proprietà, usufrutto o abitazione su altri immobili abitativi, ed infine deve avere una condizione economico - patrimoniale, valutata tramite ICEF non superiore a 0,2100, come definito dai criteri comunali sopracitati);

- art. 29 del regolamento di esecuzione della L.P.15/2005, riguardante in particolare le caratteristiche del contratto di locazione;

- art. 30, relativo agli adempimenti imposti al nucleo familiare in relazione al reddito/pensione di cittadinanza;

- art. 33, comma 5 bis, riguardante il divieto di percepire il contributo per oltre due periodi consecutivi;

ricordato ancora che la sopraindicata condizione economico-patrimoniale viene valutata con l'utilizzo dello specifico "ICEF edilizia pubblica", un indicatore appositamente costruito dalla Provincia per misurare la situazione reddituale e finanziaria del nucleo in relazione specificamente al bisogno abitativo e mirato all'accesso alle politiche abitative provinciali, e che per l'anno 2021 considera i redditi anno 2020, dunque maturati in pieno periodo pandemico;

ritenuto che tale soluzione, oltre ad assicurare un impiego più efficiente delle risorse interne ed a garantire tempi più celeri per l'erogazione, soprattutto sgrava gli utenti dagli adempimenti ordinariamente previsti per la presentazione delle domande e limita gli accessi agli uffici, con gli immaginabili vantaggi sul piano sanitario;

ritenuto, per la quantificazione dell'intervento, di avvalersi del meccanismo di calcolo previsto dalla Provincia per la determinazione dell'importo mensile del contributo integrativo, meccanismo basato su due indici oggettivi, rivelatori della condizione di bisogno del nucleo (ICEF e numero dei componenti), commisurato al canone di locazione pagato dal nucleo stesso; il contributo come così calcolato non può eccedere il 50% dell'importo del canone come risultante dal contratto di locazione e comunque non può superare euro 300,00;

ritenuto che quindi si possa ipotizzare una proporzionale erogazione una tantum pari a 2 mensilità (mesi di riferimento gennaio e febbraio 2022) per un massimo di 600 euro totali, fermo restando che la sommatoria della presente misura e del contributo integrativo provinciale non possa superare l'importo totale del canone di locazione;

considerato che sulla base del totale delle risorse erogate nel periodo 2020-2021 per il contributo integrativo al canone di locazione, e dell'ipotizzato peggioramento delle condizioni economiche dei nuclei familiari, si può prevedere un impiego totale di risorse pari ad euro 493.524,84;

ritenuto che le somme saranno corrisposte in un'unica soluzione nella primavera dell'anno 2022, terminate le operazioni di istruttoria delle domande già raccolte e sulla base di provvedimento dirigenziale di individuazione dei beneficiari e di esplicitazione delle modalità di controllo;

ritenuto, ai fini del presente intervento, per quanto attiene alle cause di decadenza, di mutuare i contenuti dell'art. 34, comma 2, del regolamento di esecuzione della L.P. 15/2005, ad eccezione della lettera c bis;

atteso inoltre che tale misura si connota in termini di straordinarietà ed eccezionalità, essendo volta a fronteggiare una situazione parimenti particolare ed imprevedibile;

preso inoltre atto che la sopraccitata Convenzione 27.09.2011 prevede che le funzioni di cui all'articolo 5 comma 1 lett. a e b siano assolve dalla Conferenza permanente del

Sindaci;

richiamato l'articolo 3, comma 2, lett. C, del Protocollo operativo 19 gennaio 2012 n. 2012/5371, secondo cui l'esercizio delle funzioni di proposta programmazione ed indirizzo rientra tra gli atti da sottoporre alla Conferenza permanente dei Sindaci;

acquisito sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa espresso dal Dirigente del Progetto Politiche abitative del Comune di Trento ed allegato alla presente;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico, generalizzato approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni del Consiglio comunale 17.11.2015 n. 115 e 12.09.2017 n. 113;

ritenuto, in considerazione della necessità di attivarsi il prima possibile per garantire l'utilizzazione delle risorse disponibili ed il rapido soddisfacimento dei bisogni dell'utenza, che ricorrano i presupposti per l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.,

constatato e proclamato da parte del Presidente l'esito della votazione allegato, sulla base di tali risultati la Conferenza permanente dei Sindaci

d e l i b e r a

1. di esprimere parere favorevole all'introduzione di misure urgenti di sostegno alle famiglie in difficoltà con il pagamento del canone di locazione dell'immobile ad uso abitazione principale con le modalità di cui in narrativa, per un importo pari ad euro 493.524,84;
2. di prendere atto che euro 30.000,00 sono stati assegnati alla Croce Rossa Italiana, Comitato locale di Trento, per l'acquisto, anche per conto del Banco Alimentare, di alimenti da distribuire alle persone bisognose;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo dei Comuni;
4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, ART. 53: MISURE URGENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' CON IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE AD USO ABITAZIONE PRINCIPALE COMUNALE E DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. PARERE.

Votazione Tipo di votazione

Componenti presenti al momento del voto n. 4

Favorevoli: n. 4 i Componenti Maule, Cramerotti, Bisesti, Linardi

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Trento, addì 21.12.2021

La Segretaria Generale
Dott.ssa Moresco Lorenza
(firmato elettronicamente)



Proposta Conferenza dei Sindaci n. 9 / 2021

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, ART. 53: MISURE URGENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' CON IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE AD USO ABITAZIONE PRINCIPALE COMUNALE E DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. PARERE.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 20 dicembre 2021

Servizio Politiche abitative
La Dirigente del Servizio
dott.ssa Cristina Degasperi
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta Conferenza dei Sindaci. 9 / 2021

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, ART. 53: MISURE URGENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' CON IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE AD USO ABITAZIONE PRINCIPALE COMUNALE E DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. PARERE.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
La Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 21.12.2021